



Crediti formativi professionali

Cosa cambia e cosa rimane

Regolamento per la formazione professionale continua ai sensi dell'articolo 7, comma 3,

D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 del Consiglio Nazionale dei Geometri e dei Geometri Laureati

B.U. Ministero della Giustizia del 31 maggio 2021, su delibera del CNGeGL del 10 marzo 2021

L'approvazione del nuovo Regolamento da parte del Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati con delibera del 10 marzo 2021, ha seguito le linee dettate dall'art. 7 comma 3 del D.P.R. n. 137/2012, successivamente è stato sottoposto al parere del Ministero della Giustizia che, apposte le proprie osservazioni, ha dato parere favorevole in data 6 maggio 2021.

Come per i precedenti Regolamenti i Crediti Formativi rappresentano l'unità di misura che certifica la conoscenza e la competenza del professionista che deve avere per svolgere la propria attività, garantendosi l'appartenenza e la permanenza nell'Albo per l'esercizio della professione; quest'ultimo punto, così formulato, introduce la prima novità.

NESSUN obbligo di formazione per gli iscritti al solo Albo

Gli iscritti al solo Albo non hanno l'obbligo di formazione continua (art. 1, comma 2: [...] *chi esercita la professione*), in quanto, concettualmente, la formazione continua non è una formazione di base bensì una formazione "fluida", che ha un valore temporale preciso, ciclicamente si annulla ed è quindi potenzialmente inutile se non si esercita nell'ambito temporaneo in cui la si compie: Il professionista è tenuto a farla, solo e se, inizia ad esercitare. È delegato ai Collegi territoriali il compito di monitorare gli eventuali passaggi degli iscritti da una posizione all'altra.

Per i nuovi iscritti all'Albo permane l'obbligo formativo a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello d'iscrizione.

NO all'esenzione per limiti di età e per coloro che sono iscritti anche ad altro Ordine professionale

Non ha ricevuto il parere favorevole del Ministero della Giustizia la proposta presentata nel primo comma dell'art. 11 dello schema di Regolamento del CNG, che prevedeva l'esenzione per limiti di età. Il diniego è stato motivato dalla volontà di armonizzare il regolamento con quelli degli altri Ordini delle professioni tecniche, che non prevedono questa esenzione.



Nel nuovo Regolamento è stata espunta la disposizione che prevedeva l'esenzione dall'obbligo di formazione presso il proprio Collegio per i geometri che sono iscritti anche ad altro Ordine professionale; pertanto, coloro che si trovano in questa posizione devono maturare i 60 CFP. In caso di inadempienza il Consiglio di Disciplina Territoriale valuterà il singolo caso, l'eventuale altra formazione compiuta o l'esonero perché iscritto al solo Albo.

SI agli esoneri per impedimenti, NO per le cariche istituzionali

Le situazioni soggettive possono permettere l'esonero totale o parziale dagli obblighi formativi e sono disciplinate dall'art. 11, che declina una serie di casi per cui è accordata la dispensa limitatamente al periodo di durata dell'impedimento; al comma 1 lettera d) il Regolamento indica *cause di forza maggiore*, in questo caso rientrano particolari impedimenti che vengono valutati in sede d'esame della posizione dell'iscritto da parte del Consiglio di Disciplina Territoriale. Non è previsto, in quanto non implica l'impedimento, l'esonero per i geometri che ricoprono cariche istituzionali.

NON fare formazione è violazione deontologica e prevede sanzioni

La violazione del dovere di formazione e aggiornamento professionale e la mancata o infedele attestazione di adempimento dell'obbligo costituiscono un illecito disciplinare (art. 1, comma 3). Spetta al Consiglio di Disciplina Territoriale la potestà di applicare, nel rispetto delle procedure previste dalle norme, anche regolamentari, le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione deontologica commessa. Le sanzioni applicabili sono quelle previste dal "Regolamento delle Professioni" del Regio Decreto n. 274 dell'11/02/1929, artt. 11 e 12.

NOVITA' sulla valutazione degli eventi formativi: tabella all'art. 5

La tabella predisposta all'art. 5 prevede delle differenze rispetto al Regolamento 2018. I seminari assegnano n. 1 crediti ogni ora fino a 6 crediti ad evento, il massimo di crediti per triennio maturati con i seminari passa a 20 (Regolamento 2018 n. 24, n. 1 credito ogni due ore); l'attività di affidatario per il tirocinio permette per tirocinante (minimo sei mesi) di maturare 10 CFP, fino a un massimo per triennio di n. 30 (Regolamento 2018 n. 20).

Si informa tuttavia che la piattaforma SINP non è al momento allineata con il nuovo regolamento, quindi l'attribuzione dei crediti non è precisa (es. seminari).

Non è citata nel nuovo regolamento la formazione Fad e Fad-Q. Considerata l'evoluzione che dal 2020 ha avuto questo tipo di formazione, il Consiglio Nazionale si riserva di emanare a breve un provvedimento con disposizioni specifiche in cui



verranno approfondite condizioni e modalità, al momento resta in vigore il Regolamento 2018.

DEONTOLOGIA, materia con obbligo formativo

Tra le principali novità del Regolamento vi è l'obbligo di 6 CFP (compresi nei 60 cfp obbligatori) in materia di ordinamento e deontologia professionale (art. 3, comma 3) da conseguire sempre nel triennio.

ART. 10 NUOVO REGOLAMENTO: compiti e attribuzioni dei Collegi territoriali

Alcuni dubbi interpretativi sono stati sollevati dai Collegi sull'articolo 10, comma 1, lettere a), b): [...] *I Collegi territoriali organizzano per i propri iscritti [...] attribuiscono ai propri iscritti [...]*, l'utilizzo dell'aggettivo *propri* era ritenuto ambiguo. Su questo punto il Consiglio Nazionale ha precisato che si tratta di una "enunciazione di principio", da non interpretare in senso restrittivo, la norma non vincola, in quanto l'attività formativa è libera (si incorrerebbe diversamente in un possibile richiamo dell'antitrust). Il Collegio opera per i propri iscritti, ma la partecipazione può essere trasversale. Permane pertanto l'attribuzione dei crediti sul Sinf da parte del Collegio organizzatore per tutti gli iscritti del territorio nazionale all'evento formativo.

Padova, 28 luglio 2021

Il Presidente
Geom. Michele Levorato